

Processo civile - Opposizione a cartella esattoriale - Tempestività della proposizione - Rilevabilità d'ufficio - Poteri istruttori del giudice - Produzione documentale per la prima volta in appello - Ammissibilità.

Corte di Appello di Catania - 01.08.2013 n. 809 - Pres. D'Allura - Rel. Di Stefano - INPS - SCCI (Avv. Gaezza) - M.M.A. (Avv. Sciacca) - SERIT SICILIA S.p.a..

L'accertamento della tempestività dell'opposizione ex art. 24 D.Lgs. n. 46/1999, attinendo alla proponibilità della domanda, va eseguito dal giudice anche d'ufficio e con l'acquisizione degli elementi utili anche aliunde, in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c.. Di conseguenza è ammissibile e non lede l'art. 345 c.p.c. la produzione, eseguita per la prima volta in grado di appello, della notifica dell'atto esattoriale opposto.

FATTO - Con ricorso al Tribunale di Catania del 19.3.2010, l'odierna appellata proponeva opposizione alla intimazione di pagamento n. 29320109001936936 notificata il 9.2.2010 relativa alla cartella esattoriale n. 29320040080082528 asseritamente mai notificata dell'importo di euro 762,46 a titolo di omessi contributi S.S.N. e IVS e accessori relativi agli anni 1980, 1981 e 1982. L'opposizione era limitata ai contributi IVS e accessori portati dalla cartella. Eccepiva la prescrizione e l'insussistenza dell'obbligo di pagare le sanzioni escluse dalla L. 2000/388.

L'INPS si costituiva eccependo la tardività dell'opposizione e l'infondatezza nel merito. La Serit rimaneva contumace. Il Tribunale con sentenza n. 3761/12 accoglieva l'opposizione ritenendo maturata la prescrizione, in difetto di prova di atti interruttivi. Appellava tale pronuncia l'INPS, con atto del 28.11.2012 cui resisteva la M.

All'udienza di discussione del 25.6.2013 la causa è stata decisa come da separato dispositivo, in calce trascritto.

DIRITTO - L'appellante censura la sentenza impugnata per non avere esaminato l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, per mancato rispetto del termine sancito dall'art. 24, co. 5, del D.Lgs. n. 46 del 1999. Produce al riguardo copia della relata di notifica della cartella impugnata che attesta l'avvenuta notifica in data 18.4.2003 con conseguente tardività dell'opposizione proposta in

data 19.3.2010. Contesta in subordine la sentenza per avere ritenuto prescritta la pretesa in quanto dall'atto interruttivo notificato in data 18.4.2005 alla data di notifica della intimazione non era decorso un ulteriore termine di prescrizione.

L'appellato ha eccepito la violazione del divieto di produzione di nuovi documenti nel giudizio di appello in quanto l'INPS avrebbe dovuto produrre la relata di notifica in primo grado e comunque rilevava la nullità della notifica e comunque la prescrizione successiva.

Ciò premesso, osserva il Collegio che in materia di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dal co. 5 dell'art. 24 D.Lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, fissato in 40 giorni dalla notifica della cartella, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'Ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. L'inosservanza di tale termine ha l'effetto di rendere inammissibile, nel merito, l'opposizione, dal momento che lo stesso non ha la semplice funzione di regolare la sola azione esecutiva, essendo l'opposizione al ruolo funzionale all'accertamento nel merito della sussistenza dello stesso credito iscritto a ruolo. Da ciò deriva che in caso di tardiva opposizione si determina l'incontestabilità della pretesa contributiva ed è precluso al giudice l'esame del merito della pretesa stessa. Trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore. (Cassazione Civile, Sez. VI, 19/04/2011, n. 8931; Cassazione Civile, Sez. Lav., 01/07/2008, n. 17978¹; Cassazione Civile, Sez. Lav., 27/02/2007, n. 4506²; Cassazione Civile, Sez. Lav., 05/02/2009, n. 2835).

L'accertamento della tempestività dell'opposizione di cui si discute, in quanto involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda, è un compito che il giudice deve assolvere d'ufficio, disponendo l'acquisizione degli elementi utili anche "*aliunde*", in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c.; conseguendo dal mancato rilievo della eventuale carenza di quel presupposto la stessa nullità della sentenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in ragione del difetto di *potestas iudicandi* derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale (in termini, Cass., Sez. L. n. 11274³ del 16 maggio 2007).

Ciò premesso, nel caso in esame l'opponente in primo grado ha negato di avere ricevuto la notifica della cartella esattoriale alla data del 18.4.2005 indicata nell'estratto ESCOCAR prodotto dall'INPS. L'INPS ha eccepito che la notifica era invece avvenuta a tale data e ha chiesto al giudice l'acquisizione presso il concessionario della relata. Il tribunale ha ordinato al concessionario di

produrre la relata ma tale ordine non è stato ottemperato. L'INPS ha prodotto in questa sede copia della relata che documenta l'avvenuta notifica in data 18.4.2005 (con consegna della cartella a B.C. qualificatasi figlia della ricorrente). L'appellato ha contestato l'inammissibilità della produzione siccome tardiva e la nullità della notifica in quanto sarebbe avvenuta a mani della figlia senza indicazione delle generalità.

I rilievi sono infondati.

La parte opponente, laddove sia previsto - come nella specie - un termine per proporre opposizione a pena di decadenza ha l'onere di dimostrare la tempestività dell'opposizione e la relativa questione può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, attenendo alla proponibilità dell'azione giudiziaria e dunque a materia sottratta alla disponibilità delle parti. La parte opponente è dunque onerata del dovere di rendere conoscibile al giudice la data della notifica dell'atto avverso il quale presenta l'opposizione (cfr. Cass. nn. 4762/83 e 16540/09 in tema di decadenza dall'opposizione al decreto ingiuntivo, Cass. n. 5327/94, Cass. 2898/93 e 23026/06 in tema di decadenza dall'opposizione all'ordinanza ingiunzione *ex lege* 689/81, Cass. n. 4506⁴/07 in tema di opposizione a cartella esattoriale). Nel caso in esame la parte opponente ha in primo grado prodotto la cartella esattoriale pur affermando contraddittoriamente di non averla mai ricevuta. La parte opponente non ha indicato la data in cui avrebbe ricevuto la cartella esattoriale prodotta limitandosi a contestare la risultanza del programma informatico ESCOCAR prodotto in primo grado dall'INPS, secondo cui la notifica era avvenuta in data 18.4.2005.

Come statuito dalla Suprema Corte in fattispecie di opposizione a ordinanza ingiunzione "*In materia di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull'opponente sia l'onere di proporre opposizione nel termine di trenta giorni dalla notifica dell'atto opposto (ex art. 23 della L. n. 689 del 1981), sia l'onere di provare la tempestività dell'iniziativa giudiziaria intrapresa, anche in difetto della proposizione di eccezione nei termini dalla controparte. Tale prova deve essere fornita mediante la produzione in giudizio di copia dell'ordinanza ingiunzione impugnata, munita della relativa relata di notifica, o, se l'ordinanza sia stata notificata a mezzo posta e non rechi su la relata, mediante la produzione in giudizio della busta contenente il plico, recante i timbri dell'ufficio postale della data di spedizione e di quella di consegna, ferma restando per il destinatario dell'atto da notificarsi la regola del suo perfezionamento alla data di ricezione dell'atto*". Cassazione Civile, Sez. I, 26/10/2006, n. 23026.

La mancata produzione della relata di notifica da parte del concessionario richiesto in primo grado non giustificava l'accoglimento dell'opposizione in quanto la ricorrente aveva prodotto la cartella esattoriale pur affermando di non averla mai ricevuta. L'opposizione, pertanto doveva

essere dichiarata inammissibile in primo grado non avendo l'opponente documentato la tempestività della stessa.

La produzione documentale effettuata dall'INPS in questo grado del giudizio deve ritenersi ammissibile. Ed invero era l'opponente che in primo grado avrebbe dovuto provare la tempestività dell'opposizione e non l'ha fatto né in primo grado né nel presente grado del giudizio. La produzione in grado d'appello da parte dell'INPS della relata di notifica che l'opponente avrebbe dovuto produrre in primo grado non viola il divieto di cui all'art. 345 c.p.c..

L'eccezione di nullità della notifica è infondata atteso che dalla relata in atti emerge che la cartella è stata notificata a Catania in via Caronda con consegna della cartella a B.C. qualificatasi figlia che ha firmato la relata. Poiché la cartella è stata notificata in data 18.4.2005 e l'opposizione è stata proposta oltre il termine di 40 giorni in data 19.3.2010, l'opposizione è tardiva. Osserva il Collegio per completezza che non può comunque accogliersi l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica (eccezione che integra una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proponibile senza l'osservanza di termini, ma non proposta in primo grado) atteso che dalla data della notifica a quella della notifica dell'intimazione non è decorso il termine quinquennale di prescrizione. La sentenza gravata va pertanto integralmente riformata.

Le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno compensate attesa la produzione della relata soltanto con il ricorso in appello.

(Omissis)

1 V. in q. Riv. 2008, p. 957

2 V. in q. Riv. 2007, p. 149

3 V. in q. Riv. 2007, p. 686

4 V. in q. Riv. 2007, p. 149